

STATUTO

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Taichicentro", la stessa potrà assumere la denominazione abbreviata "A.S.D. Taichicentro".

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e al regolamento dell'Ente di promozione sportiva a cui è affiliata. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Articolo 2 – SEDE

L'Associazione ha sede a Udine.

Articolo 3 – DURATA L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - OGGETTO

L'Associazione è apolitica, non ha fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione persegue le seguenti finalità :

- promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare nell'ambito del Tai Chi Chuan e di tutte le discipline tecniche, anche marziali, affini, delle discipline orientate verso lo sviluppo e benessere della persona nella sua interezza; della filosofia orientale e delle pratiche ad essa ispirate;
- favorire l'accesso a seminari, scuole, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni, ecc., atti a sviluppare e rafforzare l'aspirazione al miglioramento della tecnica, suggerendo e proponendo ogni iniziativa che abbia attinenza con lo sviluppo e la conoscenza del TAI CHI CHUAN e di tutte le discipline e tecniche, anche marziali affini, ginnastiche terapeutiche e dell'ambiente ad esse collegato;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- realizzare attività didattica, corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento e di qualificazione per operatori del settore connesso al Tai Chi Chuan ed altre discipline orientali e non;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica del Tai Chi Chuan ed altre discipline orientali e non;
- realizzare corsi, stage, seminari, intensivi, percorsi tematici, conferenze, viaggi di studio nazionali ed internazionali, realizzazione di pubblicazioni tematiche;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- affiliarsi ad organizzazioni nazionali ed internazionali ed affiliare le associazioni che ne facessero richiesta, previa approvazione ed insindacabile giudizio del consiglio direttivo;

- partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale in collaborazione con Enti Pubblici enti privati e associazioni.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni ,potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri senza limiti di età, i soci sono tutti effettivi e sono ammessi secondo le modalità del presente statuto.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Per i minori di età, la domanda di ammissione deve essere controfirmata da un genitore del richiedente o da chi ne fa le veci.

Le società, le associazioni ed enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Articolo 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione o alla modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

La quota associativa, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo, è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata per atto tra vivi.

I soci possono versare durante l'anno delle quote di contributo straordinario, richieste dal Consiglio Direttivo, integrative rispetto al contributo annuale, come quota straordinaria a sostegno dell'Associazione.

I soci possono versare durante l'anno delle quote di contributo volontario, integrativo rispetto al contributo annuale, come quota proposta individualmente e volontariamente dal singolo socio.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere un contributo aggiuntivo specifico per attività, consulenze, corsi o altro di particolare complessità e/o onerosità.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo ed avranno efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione, sarà deliberata dal Consiglio direttivo:

- per mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dall'Associazione;
- per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa, facendo restare salva la perseguibilità a termini di legge per le quote non versate;
- quando il socio abbia manifestato comportamenti morali o materiali che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assume particolare importanza il rispetto dell'individuo, o per gravi danni, anche morali, arrecati all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al socio e devono essere motivate.

L'esclusione diviene operativa trascorsi 30 (trenta) giorni dalla delibera assunta del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, qualora istituito.

Articolo 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola col pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio; ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 (tre) soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale, o presso il luogo dove si svolgono le attività, o tramite l'invio di posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno una settimana.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico finanziario a termini del C.C. ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e degli altri Organi Sociali;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera in merito ad atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si intende validamente costituita quando in prima convocazione sia presente o rappresentato almeno la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati presenti in proprio o per delega.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, maggiorenni, compreso il Presidente, secondo le delibere di volta in volta assunte dall'assemblea dei soci, all'atto della nomina.

Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote associative, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di dimissioni o di decesso di uno dei Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, nominando i primi tra i non eletti. Gli amministratori così nominati restano in carica per la durata residua del Consiglio Direttivo.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari e attuare le finalità previste dallo statuto;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- redigere l'eventuale bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

Ai Consiglieri spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l'adempimento del loro incarico ed un eventuale compenso per l'attività svolta, che verrà stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Articolo 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva,

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 12 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documenti programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- erogazioni liberali, lasciti, donazioni degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comunque costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitali salvo la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge, in ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 14 - Rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto, da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere previsto dal Consiglio Direttivo.

In esecuzione alla richiesta di scioglimento sarà convocata l'Assemblea dei soci effettivi per deliberare in merito.

La deliberazione deve riportare almeno i 3/5 (trequinti) dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, stabilendo compiti e poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione o Ente che persegue la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque a fini di pubblica utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all' art .3 della l. 23.12.96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.